

Parcelle professionali, decreto ingiuntivo, validità ed efficacia del parere di congruità dell'ordine: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, delibera 24.4.2018

Con Delibera 24 maggio 2018 il Consiglio dell'Ordine di Milano ribadisce validità ed efficacia del parere di congruità rilasciato dall'ordine degli Avvocati sulle [parcelle professionali](#) ai fini dell'emissione del [decreto ingiuntivo](#) per [compensi professionali di avvocato](#) (cfr. [artt. 633, primo comma, n. 2](#) e [636, primo comma, primo periodo](#)).



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

Delibera del Consiglio dell'Ordine di Milano assunta in data 24 maggio 2018, in relazione alla validità ed efficacia del parere di congruità rilasciato dall'ordine degli Avvocati sulle parcelle professionali, contestata dal Tribunale di Roma, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nella seduta del 24 maggio 2018,

premessò

- che il Tribunale ordinario di Roma, con decreto 7 maggio 2018, ha rigettato la domanda per l'emissione di un decreto ingiuntivo, per compensi professionali di avvocato, corredato dal parere dell'Ordine professionale (decreto 15707/18), sostenendo che la normativa di legge (art. 636 c.p.c.) non sarebbe ulteriormente applicabile in quanto «strettamente ancorata al sistema delle tariffe professionali che risulta integralmente abrogato dall'art. 9 della legge 27 del 2012»;

considerato

- che l'abrogazione delle tariffe determina effetti solo sui criteri di determinazione dei compensi, ma non sulla funzione attribuita all'Ordine di esprimere pareri sulla loro liquidazione, e ciò ora sulla base dei parametri che hanno sostituito le tariffe;

- che la potestà dei Consigli dell'Ordine di dare pareri formali e vincolanti è riconosciuta più volte dalla nuova legge professionale (entrata in vigore successivamente al DL 1/12) che all'art. 29 comma 1 lettera l) e all'art. 13 commi 6 e 9 ha inteso mantenere tale prerogativa in capo agli Ordini;

rilevato

- che né l'articolo 633 primo comma n. 2), né l'articolo 636 primo comma primo periodo - applicabili per l'ammissibilità della domanda e l'emissione del decreto ingiuntivo - fanno alcun riferimento alle tariffe, la cui abrogazione è pertanto indifferente a tale fine;

- che anche in via di interpretazione sistematica, per dare ragionevolezza al sistema, non può essere contestata la validità e l'efficacia del parere espressamente dato dai Consigli dell'Ordine nel rapporto tra avvocato e cliente a norma di legge (art. 13, c. 9 lpf.) e ciò anche in conformità con quanto già espresso al riguardo dal Consiglio nazionale forense;

- che non possono in alcun modo condividersi le contrarie affermazioni del Tribunale di Roma;

delibera all'unanimità di

- *affermare* in tutte le sedi il potere-dovere degli Ordini forensi di rilasciare pareri di congruità;

- *chiedere* la corretta applicazione della legge da parte dell'autorità giudiziaria in punto di emissione dei decreti ingiuntivi, in relazione al disposto degli articoli 633 primo comma n. 2 e 636 primo comma primo periodo;

- *trasmettere* la presente delibera al Cnf, all'Ocf, al Csm, ai presidenti delle Corti d'appello e dei Tribunali di Roma e Milano, ai presidenti di tutti gli Ordini.

Il Consigliere Segretario
Avv. Cinzia Preti

Il Presidente
Avv. Remo Danovi